

## Esigenze di base per le PER in viticoltura **2021**

### Osservazioni di carattere generale

Il rispetto delle PER é una condizione di base per l'ottenimento dei pagamenti diretti. L'Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD) costituisce la base legale determinante per il versamento dei contributi. I gestori che richiedono i pagamenti diretti devono rispettare le disposizioni applicabili all'agricoltura inerenti alla protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio, come pure la legislazione sui prodotti chimici.

### 1 Documenti

#### 1.1 Documenti aziendali richiesti (completi e aggiornati regolarmente)

Il gestore deve poter presentare un dossier aziendale comprendente le seguenti informazioni:

1. La superficie dell'azienda, la superficie agricola utile, le superfici per la promozione della biodiversità;<sup>1</sup>
2. Planimetria ed elenco delle parcelle con indicate le superfici per la promozione della biodiversità, le varietà (vitigni) e i portainnesti;<sup>1</sup>
3. Le indicazioni sulla lavorazione del suolo, le concimazioni, i trattamenti fitosanitari (nome prodotto, **numero di omologazione del prodotto usato**, data di applicazione e quantitativo)
4. Le date di raccolta e le rese non devono essere obbligatoriamente iscritte nella scheda di coltura, ma devono poter essere presentate in caso di un controllo. I bollettini di consegna o altre attestazioni analoghe sono sufficienti per giustificare le rese delle parcelle
5. Il bilancio degli elementi nutritivi e relativi giustificativi;
6. I risultati dei controlli fitosanitari e le osservazioni colturali;
7. I documenti riguardanti i diversi interventi effettuati sulle parcelle viticole ad alta biodiversità naturale e quelle coltivate senza prodotti di sintesi;
8. Un documento riguardante l'origine delle piante nel caso di nuovo impianto (passaporto fitosanitario).

I documenti relativi alle analisi del suolo e il passaporto fitosanitario devono essere conservati per 10 anni. Per gli altri documenti, vale la durata di 6 anni. Le coltivazioni secondarie con una superficie inferiore alle 20 are non devono essere gestite secondo le norme della PER.

<sup>1</sup> Il registro di questi dati non è obbligatorio se il Cantone mette a disposizione in formato elettronico, la rappresentazione GIS e le liste dei dati aggiornate. I cantoni regolano la procedura.

## 2 Suolo e concimazione

### 2.1 Esigenze e frequenza delle analisi del suolo

Il viticoltore definisce le zone PI che costituiscono la sua azienda. Una zona PI rappresenta una parcella o un insieme di parcelle in una zona pedologica omogenea oppure con una disponibilità in elementi nutritivi simile.

Per ogni zona PI, si richiede in particolare:

- **L'analisi completa del suolo** (fisica e chimica) effettuata da un laboratorio autorizzato dall'UFAG e secondo i metodi di analisi riconosciuti. Quest'analisi è rinnovata a intervalli di 30 anni, di preferenza al momento di una ricostituzione. Se nessuna analisi esistente è ritenuta valida, un'analisi completa del suolo sarà richiesta al più tardi in concomitanza con la prossima analisi periodica.

Carta da visita					Stato di fertilità							
					Elementi assimilabili				Elementi di riserva			
	pH	CaCO <sub>3</sub> totale	MO	Granulometria	P	K	Ca	Mg	P	K	Ca	Mg
<b>Suolo</b>	x	x	x		x	x		x	x	X		x
<b>Sotto-suolo</b>	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x

- **L'analisi periodica** dello stato di fertilità almeno **ogni 10 anni**, da un laboratorio ammesso e secondo delle metodologie riconosciute.

Carta da visita			Stato di fertilità					
			Elementi assimilabili			Elementi di riserva		
	pH	MO	P	K	Mg	P	K	Mg
Suolo	X <sub>1</sub> )	X	X <sub>2</sub> )	X <sub>2</sub> )	X <sub>2</sub> )	X	X	X

- 1) Unicamente per suoli poveri in calcare.
- 2) **Quando i risultati di una prima analisi completa (carta da visita del suolo) mostrano una buona correlazione tra gli elementi assimilabili e gli elementi di riserva (al massimo 1 classe di fertilità di differenza), si può rinunciare all'analisi degli elementi assimilabili al momento delle analisi periodiche successive.**

## 2.2 Bilancio di concimazione

Il bilancio degli elementi nutritivi deve dimostrare che l'apporto di azoto e/o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo « Suisse-Bilanz », secondo la guida edita dall'UFAG e da AGRIDEA (Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali Agridea)<sup>2</sup>, oppure tramite il bilancio di concimazione di Vitiswiss. Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e di concimi ottenuti da riciclaggio devono essere registrati nell'applicazione internet HODUFLU. Unicamente i trasferimenti di concimi aziendali e di concimi ottenuti da riciclaggio registrati in HODUFLU potranno essere conteggiati per il calcolo Suisse-Bilanz, rispettivamente Vitiswiss.

### Concimazione fosforica

La norma di concimazione fosforica (P) è di 25 Kg/ha/anno espressa in P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Può variare in funzione della resa (PRIF 2017) ed è corretta secondo l'analisi del suolo. Il bilancio di fosforo sull'insieme dell'azienda può variare fino ad una tolleranza massima di +10% fatta eccezione per i casi in cui vi è stato un ammendamento organico giustificato. Tuttavia, su presentazione di un piano di concimazione basato sulle analisi riconosciute, mostranti un tenore di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> insufficiente, l'azienda può far valere dei bisogni di fosforo più elevati. La contabilizzazione del fosforo si calcola su 2 anni per la concimazione minerale e su 5 anni per la concimazione organica (composto, calce, letame, prodotti della fermentazione). Nel caso di un ammendamento fosforico (concimazione di impianto), bisogna giustificare l'apporto di fosforo sulla base delle analisi e in questo caso la tolleranza sul bilancio fosforico può essere superiore al 10% massima prevista.

### Concimazione azotata

La norma di concimazione azotata corrente è di 50 U/ha per anno. Per il bilancio dell'azoto calcolato sull'insieme dell'azienda, è ammessa una tolleranza massima di + 10%.

La contabilizzazione dell'azoto è annuale sia per le concimazioni minerali sia per quelle organiche, siano esse distribuite al suolo oppure sul fogliame. Per la concimazione organica è preso in considerazione soltanto l'azoto disponibile (azoto assimilabile).

Distanza dalle acque superficiali: vedere 4.2.2

## 3 Protezione del suolo

### 3.1 Prevenzione dell'erosione: misure da applicare

Tutte le misure adeguate e volte alla protezione del suolo dall'erosione saranno messe in pratica: inerbimento, copertura del suolo, (paglia, composto, sarmenti, copertura vegetale naturale in inverno...). ~~Le superfici per le quali non è stata messa in pratica nessuna lotta adeguata contro l'erosione, non devono presentare perdite di terra visibile.~~

In caso di perdite importanti di terreno per erosione derivante dalle pratiche agricole, l'agricoltore deve intervenire con le seguenti misure: a) mettere in atto un piano aziendale elaborato con il servizio cantonale competente oppure b) mettere in atto di sua propria iniziativa delle misure di prevenzione contro l'erosione.

---

<sup>2</sup> Le linee guida possono essere consultate sul sito dell'Ufficio federale dell'agricoltura all'indirizzo seguente: [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch) > strumenti > pagamenti diretti > prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

## 3.2 Inerbimento

L'inerbimento deve coprire tutto l'anno almeno 1 filare su 2.

Una deroga a questo principio può essere ammessa per le situazioni particolari seguenti:

- zone molto secche (in media meno di 700 mm di precipitazione all'anno)
- suoli con debole ritenzione idrica (< 100 mm)
- vigneti giovani (dal 1. al 3. anno)
- colture strette (< 1.5 m) e parcelle non meccanizzabili

## 3.3 Restituzione dei sarmenti

I sarmenti non possono essere bruciati all'aria aperta; devono essere trinciati sul posto oppure compostati e valorizzati sull'azienda. Essi rappresentano un'importante fonte di materia organica e contribuiscono alla protezione del suolo.

Eventuali direttive o istruzioni in merito emanate da uffici fitosanitari cantonali o federali devono essere rispettate.

## 4 Protezione delle piante

### 4.1 Controllo delle irroratrici

I turbodiffusori a presa di forza o semoventi usati per la protezione fitosanitaria devono essere controllati al meno ogni tre anni da un ente ufficiale preposto. Gli apparecchi che sono stati testati l'ultima volta prima del 1° gennaio 2021 devono essere controllati nuovamente entro quattro anni.

Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzati per la protezione fitosanitaria devono essere controllate almeno ogni quattro anni da un'organizzazione riconosciuta. Le irroratrici a presa di forza o semoventi che presentano una capienza superiore a 400 litri devono essere equipaggiate di un serbatoio per acqua chiara destinata al risciacquo della pompa, dei filtri, delle condotte e degli ugelli; quest'operazione deve essere eseguita esclusivamente sul campo.

Delle soluzioni alternative possono essere tollerate come la posa di un contenitore d'acqua in vigna oppure di un rubinetto acqua potabile sempre nei pressi della parcella. Nel serbatoio per il risciacquo della botte deve essere a disposizione una quantità d'acqua chiara pari ad almeno il 10 % della capienza del serbatoio oppure 10 volte la quantità dei resti di poltiglia per permettere un adeguato lavaggio.

### 4.2 Rispetto della lista dei prodotti, direttive d'utilizzo secondo l'indice fitosanitario e la Guida fitosanitaria per la viticoltura di Agroscope

I trattamenti effettuati, sia per via terrestre che per via aerea, devono rispettare le direttive di utilizzo indicate in questi documenti. I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare delle autorizzazioni speciali scritte (vedi punto 4.2.2). Nelle parcelle in cui è stata annunciata la coltivazione **senza prodotti di sintesi**, l'utilizzazione di prodotti fitosanitari deve rispettare le direttive valide per l'agricoltura biologica.

#### 4.2.1 Condizioni da rispettare per l'utilizzo di prodotti della classe M

In caso di utilizzo di prodotti della classe M (mediamente tossici per i teflodromi) vanno rispettate le indicazioni dell'indice fitosanitario Agroscope.

#### 4.2.2. Distanza dalle acque superficiali

Gli annessi 2.5 e 2.6 dell'ORRChim, citano che è proibito l'uso di prodotti fitosanitari e lo spargimento di concimi su una fascia di 3 m di larghezza dalle acque superficiali.

Nell'ambito delle PER, si aggiungono le seguenti esigenze (non concernono i piccoli corsi d'acqua che portano acqua per meno di 180 giorni all'anno, i canali di drenaggio o di irrigazione e le vigne con meno di 25 anni piantate prima del 2008) :

- è proibito applicare erbicidi dai 3 ai 6 metri di larghezza lungo le acque superficiali. Il trattamento pianta per pianta è tuttavia autorizzato ma unicamente con erbicidi fogliari.
- le interligne in una distanza di 6 metri dal corso d'acqua, devono essere inerbite o pacciamate.
- è proibito l'applicazione di insetticidi-acaricidi e fungicidi su una fascia di 6 metri di larghezza dal corso d'acqua. È fatta eccezione per la lotta con la confusione sessuale, per i trattamenti di lotta obbligatoria contro dei parassiti e anche per i prodotti omologati per una distanza di 3 metri dai corsi d'acqua superficiali.
- In tutti i casi, la larghezza della fascia tampone menzionata sull'etichetta del prodotto, nella frase SPe3, deve essere rispettata. È tuttavia possibile ridurre questa larghezza se si mettono in atto delle misure di riduzione della deriva contenute nelle direttive<sup>3</sup> dell'OFAG

#### 4.2.3 Insetticidi

Prima di utilizzare prodotti tossici per le api, tutte le superfici devono essere falciate.

**In caso di trattamento devono essere compiuti controlli del livello d'attacco dei parassiti e i risultati annotati sul quaderno aziendale.** Sono rispettati i metodi di controllo e le soglie di tolleranza stabilite e pubblicate da Agroscope.

**Insetti nocivi occasionali: interventi permessi unicamente dopo autorizzazione.**

Alcuni parassiti occasionali non necessitano di interventi sull'intero vigneto (*ad esempio altiche, bostrico, cicalina bufalo...*). Una volta osservati i danni, spesso è troppo tardi per intervenire nel corso dello stesso anno.

**I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare delle autorizzazioni speciali per iscritto e limitate nel tempo, per interventi fitosanitari in casi debitamente motivati,** sotto forma d'autorizzazione individuale, o in caso di epidemie, sotto forma di autorizzazioni regionali per zone geografiche chiaramente delimitate. Il gestore deve ottenere l'autorizzazione speciale **prima** di procedere al trattamento. Salvo in casi d'epidemie, un **testimone non trattato** dovrà essere mantenuto.

Le superfici sperimentali utilizzate per migliorare i metodi di coltivazione non sono assoggettate a delle restrizioni. Il servizio fitosanitario cantonale deve essere informato per iscritto della creazione di una sperimentazione e della sua descrizione.

Distanza dalle acque superficiali: vedere 4.2.2

---

<sup>3</sup> istruzioni dell'OFAG del 19 aprile 2016 relative alle misure di riduzione dei rischi legati all'applicazione dei prodotti fitosanitari; disponibile su [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch)

#### 4.2.4 Fungicidi

**Lotta contro la Botrite (muffa grigia) : al massimo 2 trattamenti per anno e solo un trattamento per gruppo chimico.** La botrite è il fungo con il maggior rischio di problemi di resistenza. L'indice fitosanitario Agroscope fornisce le indicazioni necessarie per alternare i gruppi chimici.

#### **Rispetto delle quantità massime di rame**

Il rame (Cu) è un metallo pesante che si accumula nel suolo. La quantità da utilizzare è da ridurre al minimo e non deve superare 4 kg di "Cu metallo" per anno e per ettaro sull'insieme della superficie viticola. In generale, delle dosi inferiori possono essere utilizzate senza comprometterne l'efficacia. L'applicazione del rame prima della fioritura è proibita.

**Eccezione:** Con lo scopo di ridurre l'uso di prodotti di sintesi, il Rame può essere applicato prima della fioritura (efficacia parziale). La quantità massima di rame metallo per ettaro non dovrà superare 3 Kg nelle parcelle toccate da questo provvedimento.

Distanza dalle acque superficiali: vedere 4.2.2

#### 4.2.5 Diserbanti

Nella pratica del diserbo;

- **È proibito applicare diserbanti su tutta la superficie.** Una deroga a questo principio può essere ammessa nelle seguenti situazioni particolari:
  - Zone molto secche (media annuale precipitazioni inferiore a 700 mm)
  - Suolo a debole ritenzione idrica (< 100 mm)
  - Vigneti giovani (dal 1. al 3. anno)
  - Coltivazioni strette (< 1.5 m) e parcelle non meccanizzabili.
  - Un'eventuale deroga alla proibizione di diserbare tutta la superficie non si applica in nessun caso alle fasce tampone lungo strade, boschi, siepi e boschetti come pure ai bordi di acque superficiali.
- **Dopo la metà di giugno è proibito applicare erbicidi residuali.**
- Lungo le strade a bordo campo, su di una larghezza minima di **50 cm, divieto di utilizzare diserbanti**, come pure lungo i corsi d'acqua superficiali.

### 5 Superfici per la promozione della biodiversità (SPB)

Le superfici per la promozione della biodiversità devono rappresentare al minimo 3.5% della superficie agricola utile per le colture speciali, e al minimo 7% della superficie agricola utile sfruttata in altre forme. Queste disposizioni non si applicano alle superfici situate al di fuori dei confini nazionali.

I differenti tipi di SPB sono descritti nel documento guida "Superfici per la promozione della biodiversità nell'azienda agricola" pubblicata da AGRIDEA (Losanna e Lindau).

Questo documento contiene pure una descrizione dettagliata del concetto di "Vigneto con biodiversità naturale" (SVBN). Descrizione, presente pure nelle schede tecniche pubblicate sempre da Agridea.

Il gestore deve rispettare le condizioni di gestione legate ai diversi tipi di SPB e conformarsi alle esigenze dell'OPD. Con la sua firma conferma che le direttive concernenti le SPB sono state rispettate. I Cantoni possono autorizzare una gestione in comune delle SPB da parte di due o più aziende se il loro centro aziendale è situato ad una distanza massima di 15 km stradali e se la collaborazione interaziendale è regolata tramite un contratto scritto.